



**REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI INDIVIDUALI CON CONTRATTO
DI LAVORO AUTONOMO AD ESPERTI DI PARTICOLARE E COMPROVATA
SPECIALIZZAZIONE E PROFESSIONALITÀ, SECONDO QUANTO PREVISTO DALL'ART. 7,
COMMA 6, DEL D.LGS. 165/2001 E S.M.I.**

Art. 1

Oggetto, finalità e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina i criteri, i requisiti e le procedure, adottati da parte del CIAPI (da ora in poi l'Ente), per il conferimento degli incarichi individuali con contratto di lavoro autonomo ad esperti di particolare e comprovata specializzazione e professionalità, secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 6, del D.lgs. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni.
2. Le modalità di individuazione dei soggetti a cui conferire i superiori incarichi mediante contratti d'opera di cui al presente regolamento sono ispirate ai principi generali della pubblicità, della trasparenza e dell'imparzialità, della corretta ed efficiente gestione delle risorse economiche e strumentali, della tempestività ovvero dell'esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione, della parità di condizioni di accesso e non discriminazione.
3. Il presente Regolamento riguarda la procedura di selezione di coloro con i quali l'Ente intenda stipulare contratti di lavoro autonomo riconducibili sia all'art. 2222 cod. civ., sia all'art. 2230 cod. civ. con cui gli stessi si obbligano alla produzione di risultato/i e la cui prestazione si caratterizza per la natura temporanea ed altamente qualificata. La prestazione è resa senza vincoli di subordinazione, senza impiego di mezzi organizzativi e con retribuzione prestabilita.
4. Il presente Regolamento si applica, altresì, agli incarichi di studio, consulenza e ricerca.
5. Il Regolamento è ispirato ai principi di semplificazione delle procedure, di correttezza e buona fede, sia nella fase di selezione che in quella di esecuzione.

Art. 2

Presupposti per il conferimento dell'incarico

1. Per specifiche esigenze a cui non può far fronte con il personale in servizio l'Ente, in presenza dei seguenti presupposti, potrà conferire incarichi individuali (come al precedente art.1) ad esperti esterni (i cui requisiti professionali saranno specificati al successivo art.4). I presupposti per il ricorso al personale esterno sono:
 - a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze, agli obiettivi e riferirsi a progetti specifici e determinati – evitando genericità e ripetitività o continuità delle prestazioni nonché essere coerente con le esigenze di funzionalità ed efficienza dell'Ente;
 - b) deve essere preliminarmente accertata l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all'interno dell'Ente secondo la procedura di cui al successivo art.3;
 - c) la prestazione deve essere di natura temporanea e qualificata;

d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto, compenso della prestazione e relativa copertura finanziaria; l'eventuale proroga è consentita al fine di completare il progetto o l'attività oggetto dell'incarico ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico.

2. A tal fine, l'Ente, dopo avere esperito la procedura di cui al punto b) del comma 1, determina l'esigenza di ricorrere a personale esterno con contratti di cui all'art.1 in quanto ha verificato la sussistenza dei presupposti di cui al precedente comma 1.

3. È vietato l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati, ai sensi dell'art. 7, comma 5 bis, del D.lgs. 165/2001 e s.m.i, atteso che la violazione di tali divieti è causa di responsabilità amministrativa.

Art. 3

Ricognizione interna

1. L'Ente deve accertare preliminarmente l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse interne anche mediante l'effettuazione di una ricognizione formale, tra il personale dipendente, delle risorse qualificate e disponibili ad assumere l'incarico medesimo.

2. Il Direttore dell'Ente, tenuto conto delle mansioni esigibili, verifica la possibilità di corrispondere alle necessità operative con il personale in servizio presso l'Ente, anche attraverso l'eventuale ricorso a interpellati interni. Ove faccia ricorso ad interpellati, questi sono resi pubblici con modalità telematiche per un periodo di dieci giorni lavorativi.

Art. 4

Soggetti a cui conferire l'incarico

1. Gli incarichi individuali di cui all'art.1 possono essere conferiti a:

a) esperti dotati di idoneità professionale documentata attraverso un rilevante *curriculum* formativo-professionale, da cui si evincano titoli di studio, comprovata specializzazione universitaria (da ricondursi alla laurea conseguita sia secondo l'ordinamento vigente sia secondo quello previgente al D.M. 509/1999 ovvero laurea a ciclo unico) abilitazioni, etc;

b) professionisti (non necessariamente in possesso di laurea) iscritti in albi, collegi, ordini professionali, vale a dire con soggetti esercitanti le cosiddette professioni regolamentate (assistenti sociali, commercialisti, avvocati, ingegneri, psicologi, etc.) per attività che costituiscono esercizio della professione per la quale sia richiesta la suddetta iscrizione;

c) professionalità (non necessariamente in possesso di laurea) operanti nel campo della progettazione, formazione e dell'orientamento, dell'inclusione sociale e dell'accompagnamento, della comunicazione, dell'attività informatica nonché a supporto dei sistemi *e-learning*, di ricerca statistica, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al D.lgs. n.276/2003 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 5

Avvio della procedura di selezione comparativa dei collaboratori

In caso di esito negativo dell'interpello interno di cui al precedente art.3, ai fini dell'individuazione delle professionalità necessarie, l'Ente è facultato ad esperire le sottoriportate procedure:

A) Avviso Pubblico

B) Ricorso alla Long List – laddove già formalmente costituita.

Per entrambe le procedure, il Direttore dell'Ente, con apposito atto, nomina una Commissione incaricata di espletare la procedura comparativa.

La Commissione è costituita da un numero dispari di componenti, minimo tre, ed è composta da dirigenti o funzionari della Regione Siciliana o del CIAPI, anche in quiescenza, assistiti da un Segretario verbalizzante.

Al fine di garantire trasparenza, obiettività e terzietà di giudizio, i Componenti ed il Segretario della Commissione sottoscrivono la dichiarazione di non sussistenza di situazioni di incompatibilità con il candidato ai sensi dell'art. 51 e 52 del c.p.c., in quanto applicabili.

A) AVVISO PUBBLICO

Il Direttore del Centro propone l'Avviso Pubblico, predisposto dagli Uffici, al Consiglio di Amministrazione, per procedura comparativa ex art. 7 comma 6 bis del D. Lgs n. 165/2001 e s.m.i.

Nell'Avviso devono essere obbligatoriamente indicati la descrizione del fabbisogno prestazionale e del profilo richiesto, la natura del finanziamento della spesa, la tipologia dell'incarico, la durata, l'impegno prestazionale presunto e l'oggetto, il compenso della prestazione professionale, i requisiti minimi di partecipazione alla procedura, gli eventuali ulteriori elementi di valutazione con i corrispondenti criteri di valutazione, i termini e le modalità per la presentazione delle candidature, i criteri di ammissibilità e di valutazione ed il nominativo del Responsabile del Procedimento.

Alla procedura comparativa deve essere data idonea pubblicità mediante pubblicazione nell'apposita sezione del sito web istituzionale del CIAPI per un periodo di norma non inferiore a 10 giorni.

B) LONG LIST

Nel caso in cui l'Ente abbia già costituito una *Long List* di esperti di tipo aperto – strutturata attraverso graduatorie provvisorie già asseverate dall'Ente - i cui profili ricadano appieno con le proprie esigenze operative, i primi 7 candidati collocati utilmente in graduatoria in ragione di ogni singola posizione necessitante (o multiplo di essi in caso di più *vacancy*) saranno convocati a sostenere un colloquio cui sarà attribuito un ulteriore punteggio che andrà a sommarsi alla valutazione dei titoli di studio e delle esperienze maturate scaturenti dalla richiamata graduatoria provvisoria.

Art.6

Situazioni particolari

Fermo restando quanto stabilito dai precedenti articoli, è possibile l'affidamento diretto senza l'espletamento della procedura comparativa nei seguenti casi:

- a) Quando a seguito di procedura comparativa di selezione non sia stata presentata o risulti ammissibile alcuna manifestazione di disponibilità;
- b) Quando la particolare urgenza, non imputabile all'Ente e riferita a circostanze imprevedibili, rende incompatibile l'esperimento di procedure comparative di selezione;
- c) Per attività comportanti prestazioni caratterizzate da infungibilità.

Art. 7

Formalizzazione, oggetto e durata dell'incarico

1. L'Ente formalizza l'incarico conferito, mediante stipula di un contratto, nel quale sono specificati:
 - l'oggetto dell'incarico;
 - la durata, che deve essere commisurata all'entità dell'attività da svolgere;
 - il luogo e le modalità di realizzazione e di verifica delle prestazioni;
 - gli obblighi per l'incaricato e per l'Ente;
 - il compenso pattuito e le modalità di pagamento.

Art. 8

Conferimento di incarichi di modico valore

1. Fermo restando quanto previsto dagli artt. 3 e 4 del presente regolamento, per gli incarichi che comportino una spesa non superiore a € 5.000,00 oltre oneri, il CIAPI può individuare l'incaricato mediante l'invio di una lettera di invito a tre soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 4, nel rispetto del principio della rotazione.
2. La lettera di invito deve indicare l'oggetto della prestazione richiesta, la durata e il compenso previsto, gli specifici requisiti formativi e professionali richiesti, le modalità e i termini per la presentazione delle candidature.
3. Segnatamente alle docenze brevi, l'Ente si avvarrà delle disposizioni e delle modalità discendenti dalla Deliberazione n.1 del 12/01/2024, istitutiva del Registro dei docenti per la formazione degli operatori dei CPI.

Art. 9

Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico

1. Il CIAPI attraverso il Direttore o suo delegato verifica periodicamente, il corretto svolgimento dell'incarico.
2. Qualora i risultati delle prestazioni fornite non risultino conformi a quanto richiesto o risultino insoddisfacenti, il CIAPI può richiedere all'interessato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a sessanta giorni, ovvero, alla base dell'esatta quantificazione dell'attività prestata, può provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito.
3. Il compenso complessivo verrà erogato a seguito di accertamento della correttezza della prestazione, secondo i termini contrattuali.
4. Gli adempimenti fiscali, previdenziali ed assicurativi saranno quelli definiti dalla normativa vigente.

Art. 10

Corrispettivo

Il corrispettivo dell'incarico verrà determinato sulla base delle caratteristiche dell'attività da espletare, della capacità professionale necessaria e dell'impegno richiesto e dovrà essere proporzionato all'attività da svolgere, nonché alle utilità conseguite dall'ente.

Il corrispettivo sarà comprensivo delle spese di vitto ed alloggio sostenute per trasferte che si rendano necessarie.

Art. 11

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di sottoscrizione da parte del Legale Rappresentante dell'Ente.
2. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia a quanto disposto dalla vigente legislazione.